

Il Tar Calabria sul ricorso presentato dagli ordini delle categorie

Bandi di gara gratuiti ko

Incarichi professionali da retribuire sempre

La sentenza in pillole

DI CINZIA DE STEFANIS

Stop a incarichi professionali a titolo gratuito per bandi e il disciplinare di gara negli appalti pubblici. Il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto, e dunque la prestazione stessa non può essere svolta a titolo gratuito. La natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto è imposta non solo dalla disciplina civilistica, ma anche dalle regole e principi che reggono gli appalti pubblici. Questo il principio espresso dal Tar Calabria (sezione prima) con la sentenza del 13 dicembre 2016 n. 2435 sul corrispettivo economico da attribuire alla prestazione del professionista che partecipa ad un gara d'appalto. Nel dettaglio, il Tar Calabria ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di ordini professionali della provincia di Catanzaro (architetti, ingegneri, agronomi, geologi, geometri e periti) coadiuvato dai Consigli nazionali di architetti e ingegneri.

- Vietati i servizi professionali di ingegneria e architettura gratuiti
- La natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto è imposta non solo dalla disciplina civilistica, ma anche dalle regole e principi che reggono gli appalti pubblici
- Il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto, e dunque la prestazione stessa non può essere svolta a titolo gratuito

Il ricorso è stato presentato contro la determinazione del Comune di Catanzaro con cui era stato approvato il bando e il disciplinare di gara aventi ad oggetto la «procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro, ai sensi della legge regionale Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico» che prevedevano un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese nel limite massimo di 250 mila euro. Per i giudici amministrativi, «il principio della qualità delle prestazioni che l'amministrazione aggiudicatrice

intende acquistare sul mercato e che si traduce nella serietà dell'offerta sotto il profilo quantitativo, è infatti alla base della regolamentazione specifica dell'anomalia dell'offerta, poiché, anche nella prospettiva del perseguimento da parte dell'amministrazione del risparmio di spesa, le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico, così rischiando di rivelarsi, nel lungo periodo, poco convenienti». La necessaria predeterminazione

del prezzo del servizio oggetto di appalto, quindi, anche quando tale componente quantitativa sia valutata unitamente a quella qualitativa, nell'ottica del legislatore sia nazionale che europeo, è funzionale a garantire il principio di qualità della prestazione e della connessa affidabilità dell'operatore economico, rispetto al quale va temperato e per certi versi anche misurato il principio generale di economicità, cui solo apparentemente sembra essere coerente il risparmio di spesa indotto dalla natura gratuita del contratto di appalto atipico.

